

Bruxelles, 19.12.2013
C(2013) 9527 final

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19.12.2013

relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19.12.2013

relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo dei presenti orientamenti è fornire indicazioni ai servizi competenti della Commissione sui principi, sui criteri e sulle percentuali che devono essere applicati nelle rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione per le spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici, come precisato negli orientamenti.
- (2) A norma dell'articolo 80, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione¹, la Commissione: i) impone rettifiche finanziarie agli Stati membri al fine di escludere dai finanziamenti dell'Unione le spese sostenute in violazione del diritto applicabile; ii) basa le sue rettifiche finanziarie sull'individuazione degli importi spesi indebitamente e sulle implicazioni finanziarie per il bilancio; se non è possibile un'identificazione precisa di tali importi, la Commissione può applicare rettifiche estrapolate o forfettarie in conformità della normativa settoriale; iii) nel decidere l'ammontare di una rettifica finanziaria, tiene conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle implicazioni finanziarie per il bilancio, anche in caso di carenze a livello dei sistemi di gestione e di controllo.
- (3) A norma degli articoli 99 e 100 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione², la Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo. Disposizioni analoghe figurano in altre normative settoriali, vale a dire gli articoli 97 e 98 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca³, l'articolo 44 della decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"⁴, l'articolo 46 della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-

¹ GU L 298 del 26.10.2012, pagg. 1-96.

² GU L 210 del 31.7.2006, pagg. 25-78.

³ GU L 223 del 15.8.2006, pagg. 1-44.

⁴ GU L 168 del 28.6.2007, pagg. 18-36.

2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"⁵, l'articolo 48 della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"⁶, l'articolo 46 della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"⁷ e l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁸. Per quanto riguarda il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, è applicabile anche l'articolo 80, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione⁹, in linea con l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo¹⁰.

- (4) I presenti orientamenti saranno applicabili a tutti i Fondi in gestione concorrente inclusi nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020, compresi quelli che non costituiscono la continuazione dei Fondi esistenti, come lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi nell'ambito del Fondo Sicurezza interna.
- (5) I presenti orientamenti costituiscono un aggiornamento degli orientamenti sulle rettifiche finanziarie da applicare in occasione del mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici per i periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013¹¹. Questi orientamenti aggiornati riflettono l'esperienza acquisita con l'applicazione degli orientamenti precedenti e intendono chiarire il livello di rettifiche da applicare in linea con il principio di proporzionalità e tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Essi contribuiscono inoltre a dare seguito alla raccomandazione del Parlamento europeo sul discarico 2010 di armonizzare il trattamento degli errori relativi agli appalti pubblici nei settori d'intervento "Agricoltura e risorse naturali" e "Coesione, energia e trasporti" e a promuovere una maggiore armonizzazione della quantificazione, da parte della Corte dei conti europea e della Commissione, delle irregolarità nel settore degli appalti pubblici.
- (6) I presenti orientamenti devono essere utilizzati dalla Commissione per garantire la parità di trattamento tra gli Stati membri, la trasparenza e la proporzionalità nell'applicazione delle rettifiche finanziarie connesse alle spese finanziate dall'Unione. Scopo delle rettifiche finanziarie è ripristinare una situazione in cui la totalità delle spese dichiarate ai fini del finanziamento da parte dell'Unione sia legittima e regolare, conformemente alla normativa nazionale e dell'Unione applicabile,

⁵ GU L 144 del 6.6.2007, pagg. 1-21.

⁶ GU L 144 del 6.6.2007, pagg. 22-44.

⁷ GU L 144 del 6.6.2007, pagg. 45-65.

⁸ GU L 209 dell'11.8.2005, pagg. 1-25.

⁹ GU L 298 del 26.10.2012, pagg. 1-96.

¹⁰ GU L 311 del 14.11.2002, pagg. 3-8.

¹¹ Rif. COCOF 07/0037/03-IT del 29.11.2007 applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo di coesione e al Fondo sociale europeo; rif. EFFC/24/2008 dell'1.4.2008 applicabili al Fondo europeo per la pesca; e "SOLID/2011/31 REV" dell'11.1.2012, vale a dire gli orientamenti per le rettifiche finanziarie da applicare in caso di irregolarità nell'applicazione dei regolamenti dell'Unione in materia di appalti pubblici agli appalti cofinanziati dai quattro Fondi del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" durante il periodo di programmazione 2007-2013.

DECIDE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce nel suo allegato gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.

Articolo 2

Gli orientamenti stabiliti nell'allegato sostituiscono gli orientamenti sulle rettifiche finanziarie da applicare in occasione del mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici per i periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013, come indicato sopra nel considerando 5.

La Commissione, nel procedere alle rettifiche finanziarie connesse alle irregolarità rilevate dopo la data di adozione della presente decisione, applica gli orientamenti stabiliti nell'allegato.

Fatto a Bruxelles, il 19.12.2013

Per la Commissione
Johannes HAHN
Membro della Commissione